

Spett.le

REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it

c.a.
del Responsabile dell'ufficio e del procedimento
Dott. Gabriele Costantini

e p.c.
ARTA - Distretto Provinciale Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Atri, 09/11/23

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs 152/2006 per la "Realizzazione ed esercizio di un impianto di coincenerimento con recupero energetico (Operazione di Recupero R1) di rifiuti speciali non pericolosi" - Frazione Casoli, Contrada Stracca, Zona Industriale del Comune di Atri (TE) Impresa NDT Energy. – **Invio parere del Ministero dell'Ambiente prot. n. GAB/2006/2102 dell'8 marzo 2006 su caso analogo, in vista della conferenza di servizi del 13 novembre 2023.**

Spett.li Amministrazioni,

in vista della conferenza di servizi convocata per il giorno 13 novembre pv, trasmettiamo l'accluso parere del Ministero dell'Ambiente prot. n. GAB/2006/2102 dell'8 marzo 2006 (**doc. 1**), a firma del Prof. Paolo Togni, a quella data capo di gabinetto del Ministero.

Il parere riscontra una richiesta dell'Unione Industriale della Provincia di Cuneo (**doc. 2**), interessata ad ottenere un chiarimento sulla corretta qualificazione di uno schema di impianto identico a quello proposto dalla scrivente Società: una caldaia preposta al recupero energetico, che utilizzava i residui di lavorazione di un attiguo stabilimento, attivo nella produzione di laminati, come combustibile, al posto del gas metano, per la produzione del vapore necessario al processo produttivo dello stabilimento.

“Il caso” – si legge nel parere – “rappresenta un esempio tipico di impianto di coincenerimento. Le richieste energetiche dello stabilimento sono infatti soddisfatte, tra

l’altro solo parzialmente, dall’utilizzo degli scarti di lavorazione dell’azienda, la cui attività prevalente è quella della produzione di laminati. Il mancato ricorso a tali scarti comporterebbe, infatti, l’utilizzo, di fonti di energia fossile, e l’utilizzo di scarti di lavorazione consente il risparmio di risorse. Si tratta della fattispecie esplicitamente prevista dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 133 dell’11 maggio 2005 [oggi art. 237-ter lettera c), Parte IV, Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i.] che riprende fedelmente l’articolo 3, punto 5 della direttiva 200/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti [..]”.

L’appartenenza dell’impianto in oggetto e della relativa attività alle categorie del *coincenerimento* e del *recupero energetico* è dunque assistita dall’autorevole avallo del Ministero dell’Ambiente, fondato su parametri normativi (certi e univoci) sia europei che nazionali, i quali, evidentemente, non possono subire interpretazioni arbitrarie a livello locale, pena la sicura violazione degli impegni internazionali, delle libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi garantite dal Trattato sull’Unione Europea, nonché della sfera di competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Come il Ministero dell’Ambiente e l’Unione Industriale della Provincia di Cuneo hanno lucidamente contribuito a chiarire, l’Amministrazione in quel caso competente al rilascio della autorizzazione (Provincia di Cuneo) aveva erroneamente mancato di considerare questi postulati, quando aveva qualificato l’impianto (della Società Abet Laminati) in termini di incenerimento-smaltimento, trattandolo come tale anche sul piano dei contenuti autorizzativi.

L’erroneo provvedimento della Provincia di Cuneo venne infatti giustamente annullato dal Tar Piemonte, con sentenza passata in giudicato (**doc. 3**), la quale ha significativamente chiarito, tra l’altro, che

“La qualificazione dell’impianto non può essere effettuata sulla base del dato, di per sé neutro, che l’impianto è impiegato per il “trattamento termico” dei rifiuti. Tale elemento, infatti, è richiamato sia nella definizione normativa di “incenerimento” (art. 2, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 133/2005: “...qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione...”) che in quella di coincenerimento (art. 2, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 133/2005: “...qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento...”) e non può, quindi, costituire il

criterio differenziale tra le due tipologie di impianti, che il legislatore individua, invece, nella finalità prevalente dell'attività svolta: eliminazione dei rifiuti per gli impianti di incenerimento, produzione di energia (o di altri beni) per gli impianti di co-incenerimento".

È appena il caso di aggiungere, per prevenire inutili obiezioni, che le definizioni normative di incenerimento e co-incenerimento introdotte dal d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 sono confluite nell'art. 237-ter del d.lgs. 152/2006, sicché non è dubbio (stante questa continuità normativa) che i principi di diritto enunciati dal Tar Piemonte valgano anche con riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto.

È degno di nota che il ricorso, accolto dal Tar, avesse denunciato la disparità di trattamento arrecata dal provvedimento della Provincia di Cuneo, per avere la stessa amministrazione rilasciato ad altra impresa - la A.R.P.A. Industriale S.p.A. - un'autorizzazione allo svolgimento di attività perfettamente coincidente con quella della Abet Laminati, dopo averla invece correttamente qualificata come "recupero di rifiuti" in impianto di "co-incenerimento".

A questo proposito, non sembra inutile soggiungere che l'allarme sociale alimentato dal Comune di Atri appare tanto più ingiustificato quanto più si consideri che l'impianto proposto dalla Società scrivente, diversamente dagli impianti delle Società Abet Laminati e Arpa Industriali, entrambi situati nel cuore della città di Bra e con capacità di combustione ben superiori, *non* utilizza rifiuti pericolosi (cfr. **docc. 4 e 5**),¹

In questo quadro, NDT Energy confida che la Conferenza di servizi vorrà inquadrare nella corretta categoria dei *co-inceneritori* l'impianto in oggetto, con ogni conseguenza in termini di quadro giuridico di riferimento (sul punto sia consentito rinviare a tutto quanto dedotto nelle precedenti osservazioni), e conseguentemente concludere rapidamente il procedimento, rilasciando l'autorizzazione, senza farsi ulteriormente distrarre dagli atti dilatori e intimidatori del Comune di Atri, rispetto ai quali in ogni caso la Società conferma la riserva di impugnazione già espressa.

Distinti saluti

NDT energy S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Giancarlo Bellucci



Si allegano i seguenti documenti:

1. Ministero dell'Ambiente: parere in data 8 marzo 2006;
2. Unione Industriale della Provincia di Cuneo: richiesta di parere in data 2 marzo 2006;

3. *Tar Piemonte, Torino, sez. II, sentenza 6 febbraio 2007, n. 486;*
4. Provincia di Cuneo: “parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale” rilasciato alla ABET LAMINATI S.p.A.
5. Provincia di Cuneo: “parere SUAP per modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale”, rilasciato alla ARPA INDUSTRIALE S.p.A.

¹ Abet - coincenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi - capacità di combustione di kg 1000/h per 24h/g e 5gg settimanali

Arpa Industriale - coincenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi - capacità di combustione di kg 800/h per 24h/g e 5gg settimanali

NDT energy - coincenerimento rifiuti non pericolosi - capacità di combustione di kg 250/h per 24h/g e 7gg settimana, con riduzione al 40% nel fine settimana e fermo trisettimanale per manutenzione.